



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. CIOLPAN MIHAI cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del seguenti titoli di studio **denominato**: “DIPLOMA DE ABSOLVIRE A SCOLII PROFESIONALE in meseria “Iacatus mecanic – tjnichigiu auto” (DIPLOMA DI SCUOLA PROFESSIONALE - qualifica di “operaio specializzato nella professione di fabbro meccanico e carrozziere auto), conseguito nel 1987 dopo 1 anno e mezzo di corso effettuato presso la Scuola professionale auto di Curtea de Arges – Repubblica Socialista di Romania e rilasciato dal Ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni, per l’assunzione in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di autoriparazione, di cui all’art. 1, comma 3, lettera A) Meccatronica, B) Carrozzeria, C) Gommista, della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.;

VISTA la risposta dell’Autorità competente rumena consultata tramite Internal Market System Information – IMI n. 63404 che ha confermato l’autenticità del documento, ha comunicato che l’interessato, può esercitare l’assemblaggio di



macchine, garantire il funzionamento di macchine, attrezzature meccaniche, esecuzione di misurazione meccanica di precisione, riparazione del corpo telaio, applicazione di tecnologie di rivestimento superficiale, e tenendo conto delle norme nazionali rumene e la classificazione dell'art 11 della direttiva 2005/36/CE, il livello di qualificazione del certificato di qualifica professionale rilasciato alla S.V. è di livello (a) punto (i), cioè attestato di competenza rilasciato sulla base di una formazione non facente parte di un certificato di diploma;

TENUTO CONTO che la professione in Romania non è regolamentata, mentre la formazione è regolamentata, secondo le informazioni rilasciate dall'IMI;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 27 giugno 2017 ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo all'esercizio dell'attività di "Responsabile Tecnico" in imprese di Autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3 lettera B) Carrozzeria, e determina di accogliere la domanda dell'interessato **subordinatamente al superamento di una misura compensativa**, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa italiana riguarda *"materie sostanzialmente diverse"* da quelle oggetto della formazione del richiedente (art. 22, comma 1, lett. c del d.lgs. 206/2007) cioè *materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.*

Nello specifico il percorso formativo dell'interessato, in termini di durata e contenuto, è molto diverso da quello previsto dalla normativa italiana di settore che, a fronte di un corso regionale teorico-pratico di qualificazione (cui può essere paragonato il titolo rumeno dal momento che non si tratta di un titolo di scuola secondaria superiore) pone come requisito anche l'aver esercitato l'attività per almeno un anno (art. 7, comma 1, lett. c) della legge n. 122/1992).

VALUTATO che in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata in una **prova attitudinale** sulle seguenti materie di cui al Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016 recante *Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di autoriparazione – sezione carrozzeria:*



TENUTO CONTO che la predetta Conferenza ha respinto il riconoscimento per le lettere A) e C) per mancanza di requisiti formativi e professionali in quanto tra le attività riferite al titolo di formazione rumeno non sono contemplate quelle inerenti alle attività di meccatronica e gommista richieste dall'interessato;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. , 0263079 del 28 giugno 2017 , ha comunicato al richiedente, a norma dell'art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento parziale della dell'istanza;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

## DECRETA

### Art. 1

1. Al Sig. CIOLPAN MIHAI cittadino rumeno, nato a Stroesti (Romania) il 27 luglio 1969 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell' attività Responsabile Tecnico in imprese di Autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3 lettera B) carrozzeria, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, da svolgersi presso la Regione Piemonte (di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 2006), in quanto la formazione scolastica, non è paragonabile a quanto richiesto dalla legislazione italiana;

### Art.2



1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 24 luglio 2017

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Avv. Mario Fiorentino)



## Allegato A

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte della S.V., di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

### **SEZIONE CARROZZIERE**

#### **Parte lattoniere:**

- Conoscenze dei componenti elettrici ed elettronici
- nuove tecniche di saldatura, anche per lamiere ad alta resistenza
- riparazione dei parabrezza,
- vuotatura del gas dell'impianto di climatizzazione in caso di smontaggio e il riempimento a fine lavoro
- apparecchi di misurazione, diagnostica e saldatura che consente di eseguire lavori di alta qualità e rispettare le norme dei costruttori.

#### **Parte verniciatore:**

- smontaggio e rimontaggio di piccole parti dei veicoli
- conoscenza della funzione degli impianti e dei sistemi principali, in particolare dell'impianto elettrico, d'illuminazione e dell'elettronica del veicolo.
- Nozioni relative alla verniciatura

#### **Parte mista:**

- tecniche di riparazione alternativa o levabolli.
- raddrizzatura, con specifiche attrezzature, di ammaccature di piccole e medie dimensioni (danni da grandine o parcheggio) senza rovinare lo strato di vernice, riportando così la lamiera allo stato originale evitando i costi di verniciatura.

1. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie del comma 1. Al termine del colloquio e visto il risultato della prova pratica la Commissione esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia al candidato apposito attestato.



2. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico della S.V., a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
3. La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Piemonte presso una struttura da essa individuata. La S.V. per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla Regione Piemonte;
4. La Regione ammette la S.V. a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La S.V. si deve presentare alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.
5. La Prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura competente, la quale rilascia alla richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire alla S.V., secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.
6. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).